

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.22 dell’11 aprile 2012**

Riunione del 29 marzo 2012

Presidente     Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti   Avv. Massimo Rosi (Relatore)  
                  Avv. Massimo Vergara Caffarelli

**CAF/20/2012 – Appello del sodalizio Futura Volley YAMAMAY PRO PATRIA Busto Arsizio avverso la decisione del Giudice Unico Federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 1/03/2012 con la quale veniva respinto il reclamo proposto dalla società appellante (gara B2/F Pall. Mondovì Cuneo – Yamamay Pro Patria Busto Arsizio del 25.02.2012)**

**LA CAF**

Letti gli atti ufficiali e l’appello proposto dal Futura Volley Yamamay Pro Patria Busto Arsizio

**OSSERVA**

Il sodalizio proponeva reclamo all’omologa della gara n. 4315 del 25/02/2012 serie B2 femminile, evidenziando un errore formale del referto di gara, per aver il segnapunti indicato un punteggio diverso da quello conseguente alle azioni di gioco.

Il reclamo veniva preannunciato alle ore 22,35 (fine del 3° set) e confermato nei quindici minuti dal termine dell’incontro.

Il GUF dichiarava inammissibile l’impugnativa per essere stato il reclamo preannunciato oltre il termine di cui all’art. 67 Comma 2 del Reg. Giurisdizionale.

Proponeva appello la Futura Volley, chiedendo la riforma del provvedimento negativo del GUF, per aver quest’ultimo motivato la decisione su un fatto diverso da quello contestato, essendo questo relativo all’impugnativa dell’intero referto e non sull’erroneo inserimento di un punteggio.

**Motivi della decisione**

Con il reclamo il sodalizio appellante deduceva che la capitana della squadra sul punteggio di 23-19 aveva chiesto ai direttori di gara spiegazioni “*relativamente al punteggio incongruente..*”. L’atto poi conteneva una generica richiesta di

annullamento della gara, senza motivi specifici, sul presupposto dell'errore commesso in violazione della regola di gioco relativa all'indicazione del punteggio. Nessun altro motivo veniva evidenziato. Correttamente pertanto il primo giudice ha riferito la doglianza del capitano della squadra - quindi del sodalizio - al momento della richiesta di chiarimenti avvenuta nel corso della gara sul punteggio di 23-19. Il reclamo veniva poi preannunciato al termine del terzo set con ciò contravvenendo alla regola che impone il preannuncio verbale al momento del verificarsi del fatto. Va rilevato altresì che un reclamo motivato sulla contestazione dell'intero referto, così come indicato nell'atto di appello, sarebbe comunque inammissibile mancando una precisa contestazione.

Va altresì considerato che il reclamo doveva e deve essere dichiarato inammissibile anche in relazione all'art. 37 Regolamento Gare che al punto 8 recita *“I dati contenuti nella prima parte del referto e ricostruente la realtà oggettiva della gara, non potranno essere contestati in sede di omologa o di procedimento disciplinare”*. L'appello non può pertanto essere accolto

**PQM**

respinge l'appello e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

Affisso 11.04.2012